

COMUNE DI IGLESIAS

(PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO
MENSA IN FAVORE DEL PERSONALE DELL'ENTE.**

Allegato alla deliberazione della Giunta comunale n ____ del ____

Art. 1 – Principi generali

La normativa contrattuale vigente in materia del servizio mensa e dei buoni pasto per i dipendenti, area non dirigenziale, è contenuta nell'art. 35 del CCNL del 16.11.2024 del Comparto Funzioni Locali; nell'art. 51 del CCNL del 16 maggio 2001 per il Segretario Generale e nell'art. 34 del CCNL del 23 dicembre 1999 per i Dirigenti.

La scelta di istituire all'interno di un'amministrazione locale il servizio mensa o di concedere buoni pasto sostitutivi è effettuata da ciascun ente in relazione al proprio assetto organizzativo compatibilmente con le risorse disponibili e con modalità d'attuazione rimesse alle scelte discrezionali dell'Ente.

Il Comune di Iglesias, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale in servizio a tempo indeterminato e determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compreso Dirigenti e Segretario generale, avente diritto in base a quanto indicato nel presente disciplinare, il servizio sostitutivo di mensa aziendale erogato sotto forma buono pasto del valore nominale di € 7,00 alle condizioni indicate dai successivi articoli.

Salvo casi particolari specificati nei successivi articoli, l'erogazione del buono pasto in sostituzione del servizio di mensa è regolata dalle seguenti condizioni:

- a) possono essere riconosciuti fino ad un massimo di **quattro** buoni pasto alla settimana, indifferentemente quando la prestazione lavorativa viene svolta in occasione del rientro ordinario e quando viene svolta, previa autorizzazione dirigenziale, in occasione di rientro a titolo di lavoro straordinario o di progetto obiettivo;
- b) il lavoratore deve essere in servizio e effettuare le regolari timbrature della giornata. Potrà essere ammessa la giustificazione della timbratura per un massimo di una al mese, regolarmente autorizzata e motivata dal Dirigente, fatta eccezione per il caso di "dimenticanza";
- c) il lavoratore deve prestare attività lavorativa al mattino per almeno **cinque ore**, effettuare la pausa pranzo **non inferiore a trenta minuti e non superiore a due ore**, nell'ambito della fascia di pausa pranzo, e proseguire l'attività lavorativa nel pomeriggio, fermo restando l'orario di apertura al pubblico;
- d) per l'attribuzione del buono pasto sono comunque necessarie almeno **otto ore** di lavoro complessivo, sia in caso di rientro ordinario, di rientro straordinario e di progetto obiettivo, esclusa la durata della pausa pranzo;
- e) la consumazione del pasto deve avvenire al di fuori dell'orario di lavoro, compatibilmente con la flessibilità oraria concessa, e la pausa pranzo deve essere ricompresa tra il minimo e massimo di cui alla lett. c) del presente articolo;
- f) il diritto al buono pasto non decade in caso di fruizione dei sotto indicati permessi ad ore in quanto tali periodi sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro:
 - riposo giornalieri (ex allattamento art. 39 D.lgs. 151/2001);
 - assemblea sindacale;

non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, comunque essa sia giustificata e nei giorni in cui non si effettua il rientro pomeridiano.

Art. 1-bis – Particolari disposizioni riguardanti il personale turnista.

Il personale turnista, nel caso in cui debba prestare servizio nel turno antimeridiano, per l'attribuzione del buono pasto deve osservare tutte le condizioni di cui all'articolo precedente.

Nel caso in cui, invece, debba prestare servizio nel turno pomeridiano, può essere destinatario del buono pasto se, previa autorizzazione, effettua lavoro straordinario per almeno **due ore** (e non cinque) al mattino. Restano ferme tutte le altre condizioni di cui all'art. 1.

Art. 2 – Definizione del servizio sostitutivo di mensa e tipologie buoni pasto.

Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile in pubblici esercizi dislocati sul territorio o mediante la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuata da rosticcerie e gastronomie artigianali, pubblici esercizi e servizi commerciali muniti delle autorizzazioni di legge, convenzionati con l'appaltatore del servizio buoni pasto.

Art. 3 - Attribuzione del buono pasto al personale dirigenziale

Il Segretario generale ed il personale con qualifica dirigenziale possono usufruire dei buoni pasto previa attestazione della timbratura antimeridiana in ingresso e di quella pomeridiana in uscita nel rispetto di quanto indicato all'art. 1. In relazione al fatto che il Segretario generale e il personale con qualifica dirigenziale organizzano il proprio tempo di lavoro correlandolo in modo flessibile alle esigenze della struttura cui risultano preposti, possono effettuare una pausa pranzo non inferiore a dieci minuti.

Art. 4 - Attribuzione del buono pasto al personale in caso di consultazioni elettorali

Al personale impegnato nelle attività di consultazioni elettorali – non di pertinenza dell'ente - per il periodo formalmente autorizzato, possono essere erogati i buoni pasto, fermo restando il rispetto di quanto indicato nelle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 1 del presente disciplinare. E' esclusa la possibilità di attribuzione di più di un buono pasto al giorno anche nel caso in cui l'attività di straordinario elettorale si protraggia in ore serali e notturne.

Art. 5 - Attribuzione del buono pasto al personale in caso missioni

I dipendenti in missione, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 1, lett. a), b), c), d) ed e) hanno diritto di usufruire del buono pasto.

Art. 6 - Modalità di richiesta e ritiro dei buoni pasto

I buoni pasto saranno consegnati ai dipendenti, a cura del servizio personale, con cadenza mensile successivamente alla maturazione del diritto alla fruizione dei buoni del mese precedente. Non è consentita, per alcun motivo, la monetizzazione dei buoni pasto e non può essere attribuito più di un buono pasto nella stessa giornata lavorativa anche in occasione di consultazioni elettorali.

Art. 7 - Contabilizzazione e regime fiscale dei buoni pasto

I buoni pasto hanno validità fino alla data di scadenza indicata su ciascun buono e la contabilizzazione è effettuata mensilmente. Il valore nominale del buono pasto non costituisce reddito da lavoro dipendente fino all'importo di € 4,00 per i buoni cartacei e di €

8,00 per i buoni elettronici; oltre tale limite, la sola differenza forma reddito imponibile ed è soggetta alle ritenute di legge.

I buoni pasto erogati dall'Amministrazione Comunale di Iglesias sono di tipo elettronico e, essendo il loro valore nominale di € 7,00, sono esenti da tassazione.

Art. 8 - Disposizioni finali

Il presente disciplinare sostituisce le disposizioni adottate sino ad oggi in materia di buoni pasto.